

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.

R.G. n. 9-1/2023 Proc. Un.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile

riunita in camera di consiglio in data 22/03/2023 nelle persone dei signori:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dott. Giorgio Barbuto | Presidente |
| Dott. Daniela Bosio | Giudice |
| Dott. Maria Martina Marchini | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 9-1/2023 Proc. Un.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

[REDACTED], residente a [REDACTED] Via [REDACTED]
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del predetto difensore in [REDACTED]

visto il ricorso in data 16/03/2023, con il quale [REDACTED] ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Maria Martina Marchini;

NOMINA

liquidatore il Dott. Roberto Terzaghi, con studio in Varese, Piazza Repubblica n. 5, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza parte debitrice per evidenti ragioni abitative all'utilizzo dell'immobile adibito ad abitazione \principale, fino a diverso ordine del Giudice Delegato; Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 22/03/2023.

Il Giudice relatore

Maria Martina Marchini

Il Presidente

Giorgio Barbuto

